



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### RIUNIONE GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012

#### **1. Ricorso S.S.D. PETRARCA PADOVA ORDINANZA CALCIO A 5 SRL**

avverso la sanzione dell'ammenda di €500,00 inflitta alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

#### **2. Ricorso sig. MORLINO PAOLO (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale Rappresentante della società attualmente denominata S.S.D. Petrarca Padova Calcio a 5 srl) ORDINANZA**

avverso la sanzione della inibizione per giorni 30 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione di cui all'art. 10, comma 3, bis C.G.S. in relazione al n. 1 punto B del Com. Uff. n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a 5 L.N.D. (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

### **3. Ricorso A.S.D. ISOLOTTO FONDIARIA C5 ORDINANZA**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €1.000,00 alla società;
- inibizione di giorni 30 al Sig. Borsieri Giuliano, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente:
  - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante;
  - per violazione di cui all'art. 10, comma 3, bis C.G.S. in relazione al n. 10 punto A del Com. Uff. n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a 5 L.N.D. (nota n. 7528/382pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

### **4. Ricorso A.S.D. Z.I.R. PRATO SARDO INAMMISSIBILE**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €1.000,00 alla società;
- inibizione di giorni 30 al Sig. Bellu Gianfranco, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente:
  - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante;
  - per violazione di cui all'art. 10, comma 3, bis C.G.S. in relazione al n. 10 punto A Com. Uff. n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a 5 L.N.D. (nota n. 7519/389pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

### **5. Ricorso A.S.D. ARAGONESE C5**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €1.000,00 alla società;
- inibizione di giorni 30 alla Signora Nadia Michelle Trivilino; inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente:
  - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante;
  - per violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis, C.G.S. in relazione al n. 7 punto A del Com. Uff. n. 682 Stagione Sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a 5 L.N.D. (nota n. 7546/418pf11-12/AM/pp del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta alla società a € 100,00 di ammenda. Conferma nel resto.

## **6. Ricorso C.U.S. CHIETI A.S.D.**

**RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €1.000,00 alla società reclamante;  
- inibizione per giorni 30 al Sig. Di Marco Mario,  
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale  
rispettivamente:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.  
4, comma 1, C.G.S. per il comportamento  
ascritto al proprio Presidente e Legale  
Rappresentante;

per violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, C.G.S.  
in relazione al n. 10 punto A del Com. Uff. n. 681  
Stagione Sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a  
5 L.N.D. - (nota n. 7531/379pf11-12/AM/dl del  
23.4.2012) - (Delibera della Commissione  
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del  
13.7.2012)